

REGOLAMENTO

PER LA RIPARTIZIONE DEI DIRITTI TECNICI

DI CUI ALL'ART. 5 DELLA L.R. 21/85,

MODIFICATO DALL'ART. 22 DELLA L.R. 10/93

C.C. n. 14 del 07-11-1995

ART. 1 - FINALITA' -

Il presente regolamento emanato in ottemperanza del 12° comma dell'art. 5 della L.R. 29/04/1985, n° 21 come modificato dall'art. 22 della L.R. 12/01/1993, n° 10, definisce i criteri e le norme per la ripartizione delle somme previste dall'11 comma del predetto art. 22, spettanti al personale dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Ai fini del presente regolamento si precisa che con l'espressione "progetto" si intende "Progetto esecutivo" redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale; con l'espressione "legge" si intende la L.R. 29/04/1985, n° 21 e successive modifiche ed integrazioni; con l'espressione "componenti l'Ufficio Tecnico Comunale" si intende coloro che operano presso il detto Ufficio indipendentemente dal profilo professionale posseduto.

ART. 2 - SOMME DA PREVEDERE NEI PROGETTI -

L'Ufficio Tecnico Comunale, allorchè provvede a redigere il progetto esecutivo, prevede tra le somme a disposizione dell'Amministrazione una somma nelle percentuali fissate dalle leggi in materia.

ART. 3 - MATURAZIONE DEL DIRITTO ALLE SOMME -

Le somme di cui al precedente art. 2, che formeranno oggetto di riparto tra i componenti dell'Ufficio Tecnico Comunale e nel rispetto dei criteri dettati nei successivi articoli, potranno attribuirsi agli aventi titolo solo dopo che il relativo progetto avrà ottenuto l'approvazione in linea tecnica ed amministrativa.

ART. 4 - DESTINATARI DELLE SOMME -

Destinatari delle somme di cui all'art. 7, lett. a, sono i componenti dell'U.T.C., nominati dal Sindaco, facenti parti del Gruppo di progettazione.

Destinatario delle somme di cui all'art. 7, lett. b, è il personale tecnico e amministrativo non partecipante direttamente alla progettazione.

ART. 5 - TEMPI E MODALITA' PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME -

Le somme dovute al personale interessato saranno liquidate, dopo l'approvazione amministrativa del progetto, mediante singoli mandati emessi su determinazione del Sindaco.

ART. 6 - INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE -

Per ogni incarico di progettazione di lavori da affidare all'Ufficio Tecnico Comunale, il Sindaco, su proposta del Dirigente Tecnico del Settore competente, individua con propria determinazione il singolo dipendente o i dipendenti, in possesso della necessaria qualifica professionale, che formano il Gruppo di progettazione e, fra questi, il responsabile del Gruppo denominato "Coordinatore del Gruppo di progettazione".

Tali individuazioni sono improntate a criteri di competenza ed esperienza professionale, nel rispetto della opportuna rotazione degli incarichi.

Tutti gli elaborati di progetto devono riportare sulla copertina il nominativo del tecnico incaricato, se solo, o i nominativi dei componenti del Gruppo di progettazione, con l'indicazione del Coordinatore, e devono essere firmati dagli stessi.

ART. 7 - RIPARTO DELLA SOMMA -

Per ogni progetto di opere, la somma inclusa fra quelle a disposizione della Amministrazione con l'imputazione "DIRITTI

TECNICI" nella misura prevista dall'art.5 della L.R. 21/85, come modificato dall'art. 22 della L.R. 10/93, è ripartita secondo le seguenti percentuali:

a) nella misura del 85% esclusivamente al singolo che ha redatto il progetto esecutivo o fra i componenti del Gruppo di progettazione che ha redatto il progetto esecutivo, erogata nei tempi e modi come previsti nel precedente art. 2;

b) nella misura del 10% è annualmente ripartito in parti uguali a tutto il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, escluso l'incaricato del progetto o i componenti del Gruppo di progettazione e il Dirigente del Settore Tecnico, erogata nei tempi e modi come previsti nel precedente art. 2;

c) nella misura dell'5% esclusivamente al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, erogata nei tempi e modi come previsti nel precedente art. 2;

La somma spettante a ciascun componente del Gruppo di progettazione all'interno della percentuale di cui al punto a), assumendo la stessa a base 100, è ripartita secondo i seguenti criteri:

1. componenti del Gruppo numero uno, quota spettante 100%;

2. componenti del Gruppo numero due, Coordinatore e collaboratore, 60% al Coordinatore, il restante 40% al collaboratore;

3. componenti del Gruppo numero tre, Coordinatore e due collaboratori, 40% al Coordinatore e il restante 60% da dividere in parti uguali tra i due collaboratori;

4. componenti del Gruppo numero quattro, Coordinatore e tre collaboratori, 30% al Coordinatore e il restante 70% da dividere in parti uguali tra i tre collaboratori;

5. componenti del Gruppo numero cinque o n. numero, Coordinatore e quattro collaboratori o Coordinatore con più di quattro collaboratori, in ogni caso al Coordinatore il 25%, il restante 75% da dividere in parti uguali tra i collaboratori.

ART. 8 - COMPENSO MASSIMO INDIVIDUALE -

Il compenso massimo complessivo relativo alla progettazione per ciascuno anno percepibile dai componenti dell'Ufficio Tecnico Comunale, non può ~~eccedere~~ eccedere l'ammontare lordo annuo delle rispettive retribuzioni, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale del 12/01/1993, n. 10.

ART. 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE -

Le somme di cui all'art. 5 della L.R. 21/85 previsti nei progetti redatti prima dell'approvazione del presente regolamento verranno ripartite con le stesse percentuali e criteri stabiliti dal regolamento.

A tal fine per la individuazione del personale partecipante si fa riferimento agli atti e documenti progettuali.

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE -

Il presente regolamento entra in vigore dopo il prescritto riscontro tutorio e la pubblicazione prevista dallo Statuto Comunale.